



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – “deltaU”

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile e ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata “deltaU”, con sede fisica in via San Martino n.118, nel Comune di Giarre (CT).

Il trasferimento della sede fisica legale comporta il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi e mette al centro della sua attività lo studio e l'analisi dell'ambiente urbanizzato in quanto risultato dell'intervento antropico, con l'intento di mettere in luce gli elementi di rischio esistenti e le potenzialità offerte dalle moderne tecniche di valutazione e progettazione di interventi ex novo e/o di recupero.

L'Associazione si pone le seguenti finalità:

- promuovere ed incentivare la cultura del vivere sostenibile in tutte le sue espressioni: urbanistica, paesaggistica, ambientale, economica;
- agevolare l'aggiornamento culturale e professionale degli associati e di terzi in materia di nuove progettazioni, pianificazione urbanistica, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico;
- diffondere le più recenti tecniche e tecnologie per la riqualificazione energetica ed antisismica del patrimonio costruito esistente, sensibilizzando le Amministrazioni Pubbliche, i tecnici e i cittadini;
- compiere attività di studio e di ricerca sulle possibilità di sviluppo sostenibile dell'ambiente antropizzato, a partire dai piani territoriali e fino al singolo componente edilizio.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà:

- promuovere, produrre e distribuire attività formative e informative (es. infotainment, edutainment) tramite l'attività di soci e/o il supporto di altri enti pubblici o privati;
- garantire la partecipazione dei soci a corsi formativi e/o informativi teorici e pratici, eventi, seminari di studio e manifestazioni;

- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati;
- collaborare con altri organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività e iniziative non contrastino con i fini istituzionali dell'Associazione;
- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza nei settori in cui svolge la propria attività;
- acquistare e/o locare beni mobili o immobili;
- promuovere occasionalmente iniziative di raccolta fondi volte a sostenere la realizzazione di progetti;
- pubblicare, in forma cartacea o digitale, un bollettino, atti di convegni, seminari e i risultati degli studi e delle ricerche compiute al fine di renderli accessibili a tutti gli interessati.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali, produttive, pubblicitarie ed editoriali marginali nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 3 - Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno. La richiesta di adesione da parte di minorenni va sottoscritta anche dal legale rappresentante.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Esistono 3 categorie di soci:

fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo, versando una quota una tantum in sede di costituzione e una quota annuale pari a quella stabilita dall'Assemblea per i soci ordinari;

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Tutti i soci possono erogare contribuzioni volontarie straordinarie.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso come stabilito nell'art. 5.

L'Associazione prevede la non trasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo. Hanno diritto ad essere eletti nello stesso, se maggiorenni.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, secondo quanto stabilito preventivamente dal Consiglio Direttivo in merito alle specifiche attività e in ottemperanza agli obiettivi raggiunti, anche in conformità all'eventuale Regolamento interno.

I soci devono versare annualmente e nei termini la quota associativa e rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le decisioni degli organi sociali.

Per gli obblighi in capo ai soci minorenni saranno responsabili i loro legali rappresentanti

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti nello Statuto e nell'eventuale Regolamento interno o che compia atti lesivi dell'immagine dell'Associazione può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che ha possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle contribuzioni versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

Art. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci che abbiano assolto ai doveri di cui all'art.4.

È convocata, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, dal Presidente mediante avviso scritto, cartaceo o digitale, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto economico-finanziario di ogni esercizio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- stabilire la consistenza ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale Regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando: in prima convocazione è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore a 3 (tre), in proprio o in delega.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega da altro socio. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi degli iscritti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli iscritti.

Tutte le quantità frazionarie si intendono arrotondate per eccesso.

Art. 10 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) e massimo 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e almeno tre di essi. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto economico-finanziario.

Viene convocato e presieduto dal Presidente, anche quando ne faccia richiesta uno solo dei suoi membri.

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 - Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere, i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che li ha eletti e sono rieleggibili.

Il segretario partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi; raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso delle quote associative e delle eventuali donazioni, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione per una giacenza di cassa per le piccole spese.

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati; contributi e finanziamenti di enti pubblici e/o privati, nazionali o internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia a fronte di attività erogate dall'Associazione o suoi associati nell'ambito dei propri scopi.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 15 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno ed è costituito da conto consuntivo e preventivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso e deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo e viene presentato contestualmente al rendiconto consuntivo dell'anno sociale precedente.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, viene depositato

presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia, applicando per analogia le norme riguardanti le associazioni riconosciute e, laddove necessario, le società.